



Comune di Settimo Vittone

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA FREQUENTAZIONE DELL' AREA SPORTIVA "LA TURNA" DI SETTIMO VITTONO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 25.11.2009.

ART. 1 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

I frequentatori dell'area pianeggiante e delle pareti rocciose devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

1. vanno rispettate la vegetazione, in ogni sua forma, e la fauna selvatica e domestica, recando il minor disturbo possibile;
2. il paesaggio, incluso i manufatti in pietra dei fondi privati e le eventuali coltivazioni agricole (piante d'ulivo in particolare) non devono essere manomesse o alterate;
3. è fatto assoluto divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche organico. I rifiuti devono essere riportati a valle e depositati negli appositi raccoglitori, se presenti, oppure portati via con sé;
4. è vietato parcheggiare nelle aree private e nelle stradine vicinali adiacenti la falesia, la sosta è consentita esclusivamente negli appositi spazi all'uopo predisposti e segnalati;
5. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e pernottare in tutta l'area circostante la falesia;
6. è fatto obbligo tenere i cani al guinzaglio, portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti e dei preposti al rispetto del presente regolamento.
È altresì fatto obbligo raccogliere eventuali feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Per quanto non qui espressamente riportato si applicano le norme vigenti in materia.
7. È fatto obbligo mantenere le dovute distanze dal bordo dei terrazzamenti anche se dotati di recinzioni o parapetti ad uso dei conduttori dei fondi e quindi non predisposti alla sicurezza dei fruitori dell'impianto sportivo. In tale contesto è richiesta ai frequentatori una assunzione di responsabilità ed è vietato l'accesso ai minori non accompagnati

ART. 2 - NORME DI ARRAMPICATA.

Gli arrampicatori delle pareti rocciose devono attenersi alle seguenti norme di comportamento:

1. poiché l'area immediatamente a ridosso della falesia può essere esposta alla caduta di sassi, è consentito lo stazionamento in tale zona solo per il tempo necessario all'arrampicata e con il caschetto protettivo indossato;
2. è fatto assoluto divieto di arrampicare slegati oltre i due metri di altezza;
3. chi arrampica deve conoscere perfettamente le tecniche di salita e di discesa, nonché i metodi di assicurazione e deve applicarli;
4. tutte le attrezzature utilizzate devono essere marchiate CE;
5. i minorenni, i principianti e tutte le persone non esperte in arrampicata devono essere accompagnati e seguiti da persone esperte, responsabili e competenti nelle tecniche arrampicatorie e nelle relative tecniche di assicurazione;
6. prima di intraprendere la salita di qualsiasi itinerario non conosciuto, è necessario informarsi sulla sua lunghezza e sullo stato della chiodatura dello stesso, rinunciando alla salita se non si avranno informazioni adeguate circa la fattibilità e la sicurezza del percorso;
7. è vietato danneggiare o manomettere qualsiasi attrezzatura presente in parete, alterare in qualsiasi modo la chiodatura esistente sia togliendo che aggiungendo ancoraggi;
8. è vietato attrezzare nuovi itinerari;
9. è vietato imbrattare le pareti con scritte e disegni di qualsiasi genere, o deteriorare le pareti con prese scavate o artificiali;
10. durante ogni salita è richiesto il controllo dello stato di affidabilità di ogni singolo infisso o protezione in parete. Eventuali danneggiamenti vanno segnalati alla Commissione o all'Amministrazione Comunale o al soggetto gestore del bar - ristoro;
11. devono essere agganciati tutti i punti di rinvio, anche in arrampicata con corda dall'alto (top-rope e moulinette). Se alla sosta è presente un moschettonone con sistema di chiusura, dopo aver inserito la corda per la calata, è fatto obbligo di attivare la chiusura stessa. Con la corda dall'alto (moulinette), in aggiunta al moschettonone di sosta, è obbligatorio assicurare ulteriormente la corda (alla sosta) anche con moschettonone aggiuntivo a ghiera o un rinvio di sicurezza;

12. tutte le catene e i moschettoni di sosta sono utilizzabili esclusivamente per le calate (corda doppia compresa) o per l'assicurazione con la corda all'alto (moulinette) e non devono assolutamente essere utilizzati per l'assicurazione dinamica;
13. per l'arrampicata si devono utilizzare esclusivamente corde dinamiche.

In ogni caso, essendo l'arrampicata un'attività che comporta una certa quota di rischio, chi la pratica lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità.

È fatto divieto assoluto di praticare il "dry tooling" (arrampicata su roccia con attrezzatura da ghiaccio) nelle aree di arrampicata sportiva.

ART. 3 - COMMISSIONE.

Viene istituita una Commissione così composta :

- il Sindaco o suo delegato
- i proprietari dei fondi privati utilizzati per l'attività
- il legale rappresentante della Società che gestisce l'area (o suo delegato)
- i tecnici che hanno attrezzato l'area in origine e coloro che sono incaricati della manutenzione durante l'operatività della palestra
- i promotori dell'iniziativa

Tutti i soggetti sopraindicati sono membri di diritto, individuati con atto formale del Sindaco in conformità del presente regolamento.

Compiti di tale Commissione sono quelli di:

- vigilare sull'attuazione delle normative emanate dall'Amministrazione Comunale
- organizzare momenti di verifica sulla validità delle azioni intraprese
- valutare nuove proposte e proposte di modifica delle norme e dei percorsi o itinerari
- divulgare le normative emanate dall'Amministrazione Comunale, nonché le finalità ed i risultati delle iniziative intraprese
- limitare, ai fini della sicurezza, le vie di arrampicata in qualsiasi momento e per il tempo determinato dalla stessa, previa comunicazione al responsabile dell'area

La Commissione si organizza al proprio interno, disciplina autonomamente le proprie attività e decade con lo scadere del mandato dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - SANZIONI.

1. Ogni violazione delle norme di comportamento di cui agli articoli 1 e per l'articolo 2, limitatamente ai commi g - h - i, è punita, se il fatto non è diversamente e più gravemente punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.
2. In caso di recidiva, l'Amministrazione Comunale potrà interdire a tempo determinato o a tempo indeterminato la frequentazione di una o più zone interessate dal presente regolamento.

